

Animali e stato di necessità: violare il Codice della strada per soccorrere un animale è tollerato dall'ordinamento?

Nota a Cassazione Civile - Sez. VI - ordinanza del 1° marzo 2018, n. 4834

A cura della Dott.ssa Annalisa Gasparre

Un medico veterinario si è visto contestare plurime trasgressioni al Codice della strada ed era stato sanzionato dagli agenti accertatori i quali lo avevano “scortato” presso il “paziente” animale bisognoso di un intervento urgente giacché in fase terminale.

Proposta opposizione ex art. 22 legge n. 689/81, il Giudice di Pace la accoglieva ritenendo trattarsi di un caso di stato di necessità tout court. Anche il Tribunale di Ancona confermava la tesi rigettando l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura U.T.G. La Corte di cassazione invece ha accolto il ricorso della Prefettura cassando la sentenza impugnata e rigettando l'opposizione avverso la sanzione proposta dal medico veterinario.

Dalla lettura dell'ordinanza della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, n. 4834 del 2018 emergono alcuni profili problematici quanto alla tenuta del sistema e al quadro legislativo in cui si scolpita la vicenda.

La motivazione del provvedimento impugnato in Cassazione (la sentenza del Tribunale di Ancona n. 304/2014) utilizza un argomento giuridico inconferente.

Vero.

Il giudice di secondo grado, infatti, evoca una pronuncia della Corte di Cassazione Penale n. 25526 del 2009¹ ritenendo che lo stato di necessità sussista anche quando riguardi un animale e non solo una persona. In realtà, come messo in luce dalla Suprema Corte nella pronuncia qui analizzata, la sentenza citata dal giudice di merito fa riferimento alla legittima difesa in relazione all'uccisione di una volpe che si era introdotta nel pollaio di proprietà dell'imputato, facendo razzia di polli e galline. In quel caso si è ritenuto che l'imputato avesse esercitato la legittima difesa che, come noto, riguarda non solo la persona, ma anche il patrimonio (e, potremmo aggiungere, gli animali tanto che si ritenga siano attratti in una categoria intermedia, quanto che lo siano in quella del patrimonio).

La Corte, dunque, straccia l'argomento su cui si basa il provvedimento impugnato. E ciò è assolutamente condivisibile.

¹L. Pelliccioli, D. Brumana, *Corte di cassazione: prevalenza della difesa legittima e dello stato di necessità sulla protezione della volpa (Vulpes vulpes)*, in www.riviste.unimi.it, anno XI, n. 2 aprile/giugno 2012.



Altrettanto condivisibile è la ricostruzione del concetto di “stato di necessità” che esclude la responsabilità per le violazioni amministrative. Si osserva che l’art. 4 della legge n. 689/81 postula una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, oppure l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base al verificarsi di circostanze oggettive. In altri termini, lo stato di necessità, anche sul piano delle infrazioni amministrative, è ravvisabile solo in presenza degli elementi previsti dalla generale previsione dell’art. 54 c.p. che espressamente richiede il pericolo attuale di un danno grave alla persona. La Corte, poi, cita precedenti di legittimità sul tema, tutti antecedenti al 2010². Anche il precedente giurisprudenziale più significativo, che ricalca perfettamente la vicenda concreta, è del 2009: la Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 14515/2009, ha escluso l’esimente dello stato di necessità in relazione al trasporto d’urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima. Nessuna obiezione sulla ricostruzione - normativa e giurisprudenziale - svolta.

² Più d’uno sono i precedenti di merito (tutti del Giudice di pace, funzionalmente competente in primo grado per le sanzioni amministrative) che depongono in senso favorevole all’applicazione dello stato di necessità nel caso in cui destinatario dell’azione di soccorso sia un animale. Secondo una prospettiva diacronica si segnala: a) la sentenza n. 369/2011 del Giudice di pace di Chieti, in cui era stato ravvisato lo stato di necessità per il trasporto di animale in imminente pericolo di vita; b) la sentenza n. 1/2012 del Giudice di Pace di Offida (fattispecie in cui un medico veterinario aveva presentato opposizione avverso la sanzione amministrativa elevata per violazione delle norme in tema di eccesso di velocità: il veterinario, contattato da una cliente, si recava tempestivamente presso il domicilio indicato per prestare soccorso al cane in imminente pericolo di vita e in condizioni così gravi da non poter essere in alcun modo trasportato). Nella vicenda da ultimo evocata, il Giudice aveva rilevato come, in materia di stato di necessità e soccorso stradale, già l’art. 31 della Legge n. 120 del 2010, integrando il comma 1 dell’art. 177 del Codice della Strada, avesse demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione sia delle condizioni per cui il trasporto di un animale in grave stato di salute possa essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, sia la documentazione da esibire all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale, riconoscendo così, di fatto, il principio generale dello stato di necessità). Da ultimo – e post decreto 9 ottobre 2012, n. 217 di cui si dirà *infra* – è stata pronunciata dal Giudice di pace di Pisa la sentenza n. 249/2015 relativa allo stato di necessità invocabile nel caso in cui un animale d’affezione si trovi in una situazione di pericolo imminente per la sua salute (nella fattispecie il proprietario di un gatto in pericolo di vita (e successivamente deceduto) era stato multato per eccesso di velocità nel tentativo disperato di trasportare l’animale dal veterinario. Il Giudice di pace di Pisa ha accolto il ricorso avverso la contravvenzione elevata ai sensi del Codice della Strada, affermando che “È vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”, tuttavia, “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”. È stato così applicato il principio, già affermato dalla giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111)”.

E allora cosa non va? Cosa non torna?

Non stiamo dando i numeri e i lettori più attenti si saranno resi conto dell'anno indicato come spartiacque, che ha segnato una svolta in questa materia, svolta presumibilmente non valorizzata dalla difesa del medico veterinario e sconosciuta ai giudici che sono stati coinvolti nella decisione ai vari livelli. Nel provvedimento in commento è totalmente assente alcun riferimento alla legge modificativa del Codice della strada, norma speciale rispetto a quella sulle sanzioni amministrative tout court (legge n. 689/81).

Il riferimento è alla legge n. 210 del 2010³ che ha modificato gli artt. 177⁴ e 189 del Codice della Strada. In particolare, nell'art. 177 è stato introdotto il concetto di stato di necessità "speciale" e nell'art. 189 lo specularmente, per certi versi, concetto di "dovere di soccorso".

Con una tempistica di due anni di attesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha tradotto in concreto le condizioni per le quali il trasporto può essere considerato stato di necessità. Il decreto 9 ottobre 2012, n. 217 *"Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità"*. Il decreto, tra le varie premesse, esprime l'esigenza di contemperare il bisogno di *"assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale"*.

L'ambito di applicazione (art. 1) del decreto ricomprende anche i veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità⁵ (co. 2).

Per quanto concerne il trasporto effettuato dai privati la disposizione senz'altro più pregnante è l'art. 6 "Stato di necessità", uno stato di necessità evidentemente "speciale" rispetto all'art. 54 c.p. e allo stesso art. 4 legge n. 689/81. Si dispone che *"1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o*

³ Volendo, Gasparre, *Il nuovo corso inaugurato nel 2010: le modifiche al Codice della Strada, in Randagismo: un fenomeno insidioso. Danni e responsabilità in tema di randagismo e sinistri stradali*, Key editore, 2016.

⁴ L'art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze) oggi prevede che l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante sia consentito anche ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia. La norma sancisce un'assimilazione dei mezzi di soccorso per gli animali a quelli per gli esseri umani, ma soprattutto sancisce il principio dello stato di necessità invocabile anche per gli animali.

⁵ Oltre che alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.

di deambulazione senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio".

Come anticipato, il concetto di "stato di necessità" è rafforzato, tra l'altro, dal principio che sancisce l'obbligo di fermarsi e soccorrere l'animale coinvolto in un incidente (art. 189)⁶. Viene così previsto l'obbligo di soccorso per gli animali coinvolti in un incidente stradale, per una causa comunque riconducibile al comportamento dell'utente della strada.

L'obbligo di soccorso è correlato, come si è detto, al riconoscimento del principio dello stato di necessità che prevede la possibilità di invocare questa scriminante nel caso in cui siano commesse violazioni del Codice della Strada per soccorrere un animale, tanto quanto avviene nel caso in cui la scriminante dello stato di necessità sia evocato per il soccorso di un essere umano. In definitiva, è stato introdotto il diritto-dovere di soccorrere gli animali circoscritto alle violazioni del Codice della Strada.

Tornando all'ordinanza in esame, è sorprendente la totale assenza di esame critico di un provvedimento legislativo che ha costituito una rivoluzione copernicana, inserendosi in un contesto legislativo già fortemente in evoluzione.

Per quanto siano condivisibile la ricostruzione "generale" dello stato di necessità applicato al campo delle violazioni amministrative, perfettamente sovrapponibile a quanto previsto per i reati, e parimenti condivisibile il giudizio di fallacia dell'argomento utilizzato nella sentenza impugnata (che faceva riferimento a un principio non applicabile), l'ordinanza in commento non appare abbia fatto corretta applicazione della legge... che non è neppure indicata bensì semplicemente "ignorata".

Nondimeno, un profilo ulteriore merita di essere indicato.

Quanto si è finora sostenuto in relazione alla legge n. 210/2010 e ai provvedimenti attuativi si riferisce specificamente al trasporto di un animale che versi in uno stato di necessità e non al caso di un medico veterinario che si rechi presso un animale in stato di necessità. Possiamo tuttavia ritenere coerente e ragionevole una discriminazione tra le due ipotesi? La risposta è senz'altro negativa, ma qualora capitasse al legislatore di tornare sulle disposizioni evocate sarebbe opportuno un chiarimento in proposito.

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 3 aprile 2018

⁶ All'art. 189 (*Comportamento in caso di incidente*) è stato aggiunto il comma 9 bis che prevede che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno". La norma prevede il trattamento sanzionatorio con la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Non si fermano qui i doveri, poiché la norma aggiunge che "le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso". La previsione della sanzione amministrativa, in questo caso, è del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Per un approfondimento sulle due variabili e per un chiarimento sulla distinzione con un non previsto reato di omissione di soccorso e, infine, per il doppio volto che può assumere un unico evento, *id est* un sinistro stradale che coinvolge un animale, volendo, Gasparre, *cit.*

ESENTE



NO 4834/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

FN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| Dott. STEFANO PETITTI | - Presidente - |
| Dott. FELICE MANNA | - Rel. Consigliere - |
| Dott. LORENZO ORILIA | - Consigliere - |
| Dott. ANTONINO SCALISI | - Consigliere - |
| Dott. MAURO CRISCUOLO | - Consigliere - |

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 16/11/2017 - CC

R.G.N. 22315/2014

non 4834
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22315-2014 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 80014130928, in persona del
Ministro pro tempore, PREFETTURA UTG di ANCONA, C.F.
80007270426, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende, ope legis;

- *ricorrenti* -

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato LUISA
FONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
PAOLO PETRINA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 304/2014 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositata il 18/02/2014;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. - Sanzionato per violazioni degli artt. 141, 146, e 148 del codice della strada commesse il 10.9.2008 (sorpasso di autovetture ferme ad un semaforo rosso, invasione dell'opposta corsia di marcia, violazione dello stesso semaforo rosso e velocità pericolosa in centro abitato), il dr. [REDACTED] [REDACTED] medico veterinario, proponeva opposizione ex art. 22 legge n. 689/81, invocando a sostegno l'esimente di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane "affetto da osteosarcoma in fase terminale" (v. pag. 2 del controricorso).

Il giudice di pace di Ancona accoglieva l'opposizione.

L'appello del Ministero dell'Interno e della Prefettura - U.T.G. di Ancona era respinto dal Tribunale di Ancona, con sentenza n. 304/14. Il giudice di secondo grado riteneva di uniformarsi a Cass. penale n. 25526/09, ed osservava che nel concetto di stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p. è inclusa ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile, e che un cane (in disparte il rispetto per la sua vita) è sicuramente un bene patrimoniale. Infine, condannava la Prefettura alle spese e al pagamento della somma di € 1.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per aver sanzionato il veterinario (peraltro scortato nell'occasione dagli stessi agenti accertatori per arrivare a destinazione) per aver cercato di raggiungere al più presto un proprio "paziente."



2. - La cassazione di tale sentenza è chiesta dal Ministero dell'Interno e della Prefettura - U.T.G. di Ancona sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [REDACTED]

Su proposta d'accoglimento del consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

La parte controricorrente ha depositato memoria.

3. - Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività del ricorso.

In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. nn. 14267/15, 6784/12 e 6007/12).

Nella specie, depositata la sentenza impugnata il 18.2.2014, e non notificata, il ricorso è stato avviato alla notificazione il 1°.10.2014, e dunque ampiamente entro l'anno dalla pubblicazione.

4. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 4 legge n. 689/81 e 54 c.p., in relazione all'art. 360, n. 1 c.p.c., poiché, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, lo stato di necessità sussiste solo qualora l'agente è proteso a salvare se stesso o altri da un danno grave alla persona, non



al patrimonio. Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 96 c.p.c., sia perché l'opponente era stato sanzionato per le plurime violazioni al c.d.s. e non già per aver cercato di raggiungere un "paziente", sia perché la circostanza che gli agenti avesse scortato il ████████ nell'accompagnarlo a destinazione è del tutto irrilevante ai fini del giudizio.

4. - Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, ha erroneamente supposto di applicare il principio desumibile da Cass. penale n. 25526/09, mentre, in realtà, tale sentenza ha applicato l'esimente non dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) ma dell'art. 52 c.p. (legittima difesa) in relazione all'uccisione, in periodo di divieto di caccia, di una volpe che si era altre volte introdotta nel pollaio in proprietà all'imputato, facendo razzia di polli e galline, e aggredendo la moglie dello stesso (da notare, poi, che le sentenze penali nn. 1963/98 e 8820/06, citate nella motivazione di detto precedente per ampliare il concetto penalistico di necessità, ma non l'esimente in sé dell'art. 54 c.p., si riferivano a loro volta al ben diverso concetto di necessità di cui all'art. 638 c.p.).

Tanto chiarito, va osservato che:

a) la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla verifica di circostanze oggettive (Cass. nn. 18099/05, 17479/05 e 4710/99);



b) in tema d'infrazioni amministrative lo stato di necessità, contemplato dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come causa di esclusione della responsabilità, è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti nell'art. 54 c.p., incluso il "pericolo attuale di un danno grave alla persona" (Cass. nn. 3961/89, 5877/04 e 14384/05);

e che infine e nello specifico:

c) in una fattispecie del tutto analoga a quella in oggetto questa Corte ha ritenuto che l'esimente dell'art. 54 c.p. non sia invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale (Cass. n. 14515/09, la quale ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell'irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l'eccesso di velocità, aveva escluso l'applicabilità dell'esimente in relazione al trasporto d'urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima).

4.1. - Né hanno pregio alcuno le argomentazioni difensive di parte controricorrente – su cui si insiste in specie nella memoria – secondo cui, ove pure si escludesse l'esimente dello stato di necessità, nel caso in esame sarebbero ad ogni modo applicabili gli artt. 5 e 59, comma 4, c.p., essendo il soggetto agente incorso in un errore scusabile, «*determinato perfino dall'appoggio degli Agenti della Polstrada*» (v. pagg. 11 del controricorso e 1 della memoria); ovvero la diversa «*esimente dell'adempimento di un dovere o di un ordine della P.A.*» (v. pagg. 14 del controricorso e 2 della memoria).

Quanto all'art. 5 c.p. è sufficiente ricordare che è scusabile solo l'ignoranza *inevitabile* della legge (giusta la pronuncia manipolativa di Corte cost. n. 364/88); inevitabilità che non può neppure ipotizzarsi in chi, ponendosi alla guida ed essendo in possesso della relativa abilitazione, non può permettersi di



non conoscere la corretta interpretazione delle regole che vi presiedono.

Per nulla pertinenti al caso di specie, poi, gli artt. 51 e 59, ultimo comma, c.p.

Il primo perché il dovere deontologico-professionale di prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare le norme sulla circolazione stradale, quel dovere potendosi adempiere senza violare necessariamente queste ultime norme; né si può attribuire, per le ragioni già esposte, alcun rilievo allo stato di necessità malamente supposto dal giudice di merito.

Il secondo, in quanto si riferisce all'errore sul fatto e non all'errore sul divieto, mentre nel caso di specie il supporre di essere esonerato dal rispetto delle norme del codice della strada per prestare la propria opera urgente esprime, appunto, la fallace opinione che l'una o l'altra delle scriminanti invocate potesse essere applicata anche nel caso prospettato. E dunque esprime un errore sulla portata delle norme, non sulla realtà dei fatti concreti così come l'agente li ha percepiti.

Non senza aggiungere, infine, che la Polstrada non ha ordinato alcunché al [REDACTED] e che l'averlo scortato a destinazione dopo averlo dapprima fermato a causa delle infrazioni commesse (v. la ricostruzione dell'accaduto sottintesa a pag. 2 della sentenza impugnata e meglio esplicitata a pag. 2 dello stesso controricorso) costituisce, per di più, un *post factum*, come tale privo di qualsivoglia incidenza su violazioni amministrative già poste in essere.

5. - L'accoglimento del suddetto mezzo d'annullamento assorbe ovviamente l'esame del secondo motivo di ricorso, per l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma c.p.c.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



6. - La sentenza impugnata va dunque cassata e decidendo la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettata l'opposizione proposta da [REDACTED]

7. - La pur relativa novità della fattispecie costituisce giusto motivo di compensazione delle spese, in base all'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 69/09.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] e compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16.11.2017.

Il Presidente
dr. Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA